

TRACCIA

Un risparmio che lascia il segno



ZURICH

nota informativa

La presente Nota informativa vuol contribuire a far conoscere le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto di assicurazione sulla vita denominato Traccia.

Il contratto prevede alcuni termini caratteristici, quali:

Società: l'Impresa Assicuratrice, cioè Zurich Investments Life S.p.A..

Contraente: chi stipula il contratto con la Società.

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente alla Società.

Premio annuo: l'importo annualmente dovuto dal Contraente alla Società al netto delle maggiorazioni in cifra fissa e degli eventuali interessi di frazionamento.

Riserva matematica: l'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

1) Informazioni relative alla Società

La Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia con Sede legale a Milano - Italia - Piazza Carlo Erba n.6, è una Società per Azioni di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953.

2) Informazioni relative al contratto

2.1. Prestazioni del contratto

Il prodotto Traccia garantisce le seguenti prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza contrattuale, il pagamento del capitale assicurato annualmente rivalutato;
- in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale un importo pari al premio annuo moltiplicato per il numero dei premi annui pagati comprensivi di eventuali frazioni e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta all'anniversario che precede la data del decesso, sta al capitale inizialmente assicurato.

2.2 Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo in cui le garanzie sono operanti ed è quindi pari agli anni che intercorrono tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

La durata del contratto varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni.

2.3 Modalità di versamento dei premi

Traccia prevede versamenti costanti per tutta la durata contrattuale. Il premio annuo minimo non potrà risultare inferiore al minimo predefinito, l'indicazione del cui ammontare è messa a disposizione della rete di vendita della Società. Il Contraente ha la facoltà di versare il premio annuo in forma rateale, semestrale, trimestrale o mensile. In questo caso viene applicata un'addizionale di frazionamento pari al 1,50% per frazionamento

semestrale, al 2,25% per frazionamento trimestrale e 3,50% per frazionamento mensile.

Il premio può essere versato:

- nel caso di polizza sottoscritta per il tramite di un Agente assicurativo o Broker di assicurazione attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno o bonifico bancario sul c/c i cui estremi possono essere richiesti alla Direzione della Società o all'Intermediario. I pagamenti dei premi di importo superiore a 12.500 Euro dovranno essere effettuati esclusivamente con assegni non trasferibili od a mezzo bonifici bancari sul c/c di cui al punto precedente.
- nel caso di polizza sottoscritta presso un istituto bancario o altro intermediario attraverso il seguente mezzo di pagamento: bonifico bancario sul c/c della Società.

2.4 Costi applicati al premio

La Società preleva dal premio annuo una percentuale pari al 5% dello stesso.

Il premio alla sottoscrizione è maggiorato di 10 Euro; ogni successiva rata di premio è maggiorata in caso di assenza di frazionamento del premio di 12 Euro, in caso di frazionamento semestrale di 6 Euro, trimestrale di 4 Euro e mensile di 1 Euro.

2.5 Modalità di rivalutazione del capitale

La Società ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, denominata Zurich Fund. Zurich Fund prevede esercizi annuali il cui periodo va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo e la sua gestione viene verificata e

certificata da una Società di Revisione di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98. La Società dichiara entro il mese di dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato da Zurich Fund calcolato in base a quanto previsto dal Regolamento. Il rendimento attribuito ai Contraenti, si ottiene sottraendo dal rendimento realizzato 1,4 punti percentuali a titoli di spese di gestione.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento attribuito il tasso tecnico del 2,5% già conteggiato nel calcolo del premio.

La misura annua di rivalutazione è applicata ai contratti con ricorrenza annuale del contratto nel periodo 1°dicembre - 30 novembre successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione di Zurich Fund.

Il capitale assicurato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, verrà rivalutato con le modalità indicate all'art. 6 ('Modalità di rivalutazione del capitale assicurato') delle Condizioni Contrattuali.

L'aumento del capitale verrà comunicato annualmente al Contraente.

2.6 Modalità di scioglimento del contratto, pagamenti e prescrizioni

Interruzione del pagamento dei premi

Il Contraente ha la facoltà di interrompere il versamento dei premi in qualsiasi momento.

Il mancato pagamento di una rata di premio comporta la sospensione della garanzia. Se l'interruzione avviene prima di aver versato il numero di annualità minimo per aver diritto alla prestazione ridotta

come indicato all'art. 7 ('Interruzione pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione del capitale assicurato') delle Condizioni Contrattuali, il contratto si considera risolto e il Contraente non ha diritto ad alcuna prestazione; se sono state versate le annualità minime previste il contratto rimane in vigore per un capitale ridotto.

Il capitale ridotto si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto sommando al capitale in vigore un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura della rivalutazione indicata all'art. 6 ('Modalità di rivalutazione del capitale assicurato') delle Condizioni Contrattuali.

Riattivazione

Il Contraente entro dodici mesi dall'interruzione del pagamento dei premi ha la facoltà di riattivare il contratto pagando le rate arretrate aumentate di interessi come indicato all'art. 8 ('Riattivazione') delle Condizioni Contrattuali.

Riscatto

Il Contraente che ha diritto alle prestazioni ridotte, può richiedere mediante richiesta da indirizzare alla Direzione della Società il valore di riscatto del contratto.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto. Il tasso annuo di sconto è pari al 4,25% annuo nel caso siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza, e pari al 4,75% annuo nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.

Il riscatto pone fine al contratto.

Pagamenti e prescrizioni

Per tutti i pagamenti della Società deve essere preventivamente consegnata la documentazione prevista all'art. 14 ('Pagamenti della Società') delle Condizioni Contrattuali.

La Società effettuerà il pagamento nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 30 giorni dalla consegna della documentazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

3) Informazioni di carattere generale

3.1 Proposta di polizza e sua revocabilità

Fino al momento in cui il contratto non è concluso il Contraente può revocare la proposta inviando comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

3.2 Modalità di esercizio del diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 174/95 l'Assicurato, può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale del certificato di assicurazione, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto al netto delle spese quantificate forfettariamente in 30 Euro. Effettuata la liquidazione il contratto si considera risolto.

3.3 Regime fiscale delle prestazioni

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

In attuazione al Decreto n. 47/2000 può essere detratta dall'IRPEF nella misura fissa del 19% e per un importo massimo di 1.291.14 Euro, la sola parte di premio che assicura il caso morte, che sarà indicata nel simplo di polizza, alle seguenti condizioni:

- i premi devono essere detratti nell'anno per il quale si intende godere della detrazione.
- Le prestazioni del contratto hanno il seguente trattamento fiscale:
- in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette ad alcuna tassazione ai sensi del comma 7 dell'art. 34 del D.P.R. 601/73 e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni contrattuali;
 - in caso di vita a scadenza o di riscatto, il capitale liquidato costituisce reddito per la sola parte corrispondente alla differenza tra l'importo maturato e la somma dei premi pagati, sulla quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%. Il risultato di questa operazione diviene la base sulla quale applicare gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per

maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa.

3.4 Impignorabilità ed insequestrabilità delle prestazioni

Ai sensi dell'art. 1923 del C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

3.5 Diritti del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del C.C., il Beneficiario in caso di morte acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

3.6 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - P.zza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano, fax numero: 02-5966.2519, e-mail: clienti@zurich.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si

ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3.7 Legislazione applicabile

Ai contratti si applica la legge italiana.

Il contratto viene redatto in lingua italiana.

3.8 Misure e modalità di eventuali sconti

Per raggruppamenti omogenei di Clientela la Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

4) Informazioni in corso di contratto

4.1 Informazioni relative alla Società

La Società si impegna ad inviare tempestivamente comunicazione scritta al Contraente per qualsiasi variazione dei dati della Società indicati nella presente Nota Informativa.

4.2 Informazioni relative al contratto

La Società comunicherà al Contraente annualmente, alla data di ricorrenza del contratto, l'indicazione della rivalutazione riconosciuta sulle prestazioni assicurate.

4.3 Informazioni relative al riscatto del contratto

La Società si impegna a fornire informazioni e/o spiegazioni sul valore di riscatto del contratto entro

10 giorni dal ricevimento della
richiesta scritta da parte del
Contraente, che dovrà essere inviata

per lettera Raccomandata alla
Direzione della Società – Zurich
Investments Life S.p.A. - Piazza

C. Erba, 6 - 20129 Milano –
Operations Vita – Ufficio
Liquidazioni -.

TAR. 73 EC capitale differito a premio annuo costante

EVOLUZIONE DI UN CONTRATTO TRACCIA

Ipotesi di rendimento: 4,50% Età assicurativa: 45 anni Durata: 10 anni

I valori delle prestazioni rivalutate, di riscatto e di riduzione di seguito riportati, sono presentati a fine meramente indicativo e non garantiscono analoghi sviluppi in futuro.

Gli importi sono determinati in base al tasso esemplificativo di rendimento indicato dall'I.S.V.A.P. (4,5%) ed alle condizioni di rivalutazione previste dal contratto. Le prestazioni non scontano l'effetto inflattivo.

Anno	Premio	Totale premi versati	Anno	Prestazione assicurata fine anno	Capitale Caso morte a fine anno	In caso di sospensione dei pagamenti		
						Riscatto a fine anno	Capitale Ridotto	
							a fine anno	alla scadenza
1	1.010,00	1.010,00	1	10.929,54	1.000,60			
2	1.012,00	2.022,00	2	10.942,69	2.003,61			
3	1.012,00	3.034,00	3	10.962,47	3.010,84	2.396,55	3.316,38	3.458,20
4	1.012,00	4.046,00	4	10.988,92	4.024,14	3.357,24	4.435,13	4.597,21
5	1.012,00	5.058,00	5	11.022,09	5.045,36	4.515,86	5.560,59	5.729,42
6	1.012,00	6.070,00	6	11.062,00	6.076,36	5.666,36	6.692,81	6.854,89
7	1.012,00	7.082,00	7	11.108,71	7.119,02	6.912,49	7.831,82	7.973,64
8	1.012,00	8.094,00	8	11.162,26	8.175,24	8.260,59	8.977,66	9.085,72
9	1.012,00	9.106,00	9	11.222,68	9.246,93	9.717,39	10.130,38	10.191,16
10	1.012,00	10.118,00	10	11.290,02	10.336,01	11.290,02	11.290,02	11.290,02

Alla scadenza contrattuale in base all'ipotesi indicata di rendimento annuo lordo del 4,5%, il capitale liquidabile risulterebbe essere (al lordo delle ritenute previste dall'art. 26 ter del DPR 29/09/1973 n. 600):

€ 11.290,02

Capitale minimo garantito a scadenza se in regola con i versamenti (al lordo delle ritenute previste dall'art. 26 ter del DPR 29/09/1973 n. 600):

€ 10.922,99

anno	Tasso medio di rendimento lordo titoli di Stato (%)	Inflazione (%)	Rendimento della gestione Zurich Fund attribuito agli assicurati (°) (%)
2000	5,57	2,60	
2001	4,93	2,70	
2002	4,67	2,50	
2003	3,73	2,50	
2004	3,59	2,00	3,92

(°) Non esistono rendimenti storici di Zurich Fund antecedenti l'anno 2004

Il presente documento è redatto dalla Società sulla base del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 e della circolare Isvap n. 249 del 19 giugno 1995.



ZURICH

condizioni contrattuali

Parte I – Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società si impegna a garantire le seguenti prestazioni:

- in caso di vita dell'Assicurato, alla scadenza contrattuale il pagamento ai Beneficiari designati o aventi diritto del capitale assicurato, indicato nella polizza, rivalutato annualmente secondo le modalità stabilite al successivo art. 6 ('Modalità di rivalutazione del capitale assicurato');
- in caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società corrisponderà ai Beneficiari o aventi diritto un importo pari al premio annuo moltiplicato per il numero dei premi annui pagati comprensivi di eventuali frazioni e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta all'anniversario che precede la data del decesso, sta al capitale inizialmente assicurato.

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

Il contraente all'atto di sottoscrizione del contratto stabilisce la durata del contratto che non potrà risultare inferiore a 5 anni né superiore a 30 anni. Le prestazioni di cui all'Art.1 ('Prestazioni assicurate') sono garantite a fronte del pagamento di premi annui, costanti per tutta la durata del contratto.

Il premio annuo è indicato nel documento di polizza ed è dovuto in via anticipata per tutta la durata

contrattuale ma non oltre il decesso. Il premio alla sottoscrizione è maggiorato di 10 Euro, mentre ogni successiva rata di premio è aumentata di 12 Euro su base annua.

Il premio dovrà essere corrisposto secondo la rateazione indicata nel documento di polizza.

Il premio del primo anno anche se frazionato è dovuto per intero.

Ogni pagamento deve essere effettuato presso l'Agenzia a cui è assegnata la polizza o presso la Direzione della Società.

Parte II – Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dal giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla

valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Articolo 5

Diritto di recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente il premio corrisposto al netto di 30 Euro come rimborso forfettario delle spese sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.

Parte III –

Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione del capitale assicurato

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Zurich Fund", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto. La Società dichiara entro il mese di

dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Fund". Il rendimento attribuito ai Contraenti, si ottiene sottraendo al rendimento realizzato 1,4 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo, dal rendimento attribuito, il tasso tecnico del 2,5%, già conteggiato nel calcolo del premio.

La misura annua di rivalutazione così ottenuta, se positiva, è applicata ai contratti con ricorrenza annuale del contratto nel periodo 1° dicembre - 30 novembre successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione di Zurich Fund.

Il capitale assicurato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore all'anniversario precedente e quello inizialmente assicurato.

L'aumento del capitale verrà comunicato annualmente al Contraente.

Articolo 7

Interruzione pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione del capitale assicurato

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza

determina i seguenti effetti : se il Contraente ha versato meno di 3 annualità di premio il contratto si risolve ed i premi restano acquisiti dalla Società; se, invece, i premi annui pagati sono almeno 3, il contratto rimane in vigore per il valore del capitale ridotto.

Il capitale ridotto, da corrispondere se l'Assicurato è in vita alla scadenza del contratto, si determina moltiplicando il capitale iniziale assicurato per il rapporto tra i premi annui pagati comprese le eventuali frazioni, ed il numero dei premi pattuiti, ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato alla data di ricorrenza che precede la data di scadenza della prima rata non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato. Il capitale ridotto si rivaluta ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto sommando al capitale in vigore un importo ottenuto moltiplicando tale capitale per la misura della rivalutazione indicata al precedente art. 6 ('Modalità di rivalutazione del capitale assicurato').

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, verrà corrisposto un importo pari al premio annuo moltiplicato per il numero dei premi annui pagati e rivalutati.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza nè provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 8

Riattivazione

L'assicurazione, nei casi di risoluzione del contratto di cui

precedente art. 7 ('Interruzione pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione del capitale assicurato'), può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene sommando 2,5 punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina le medesime prestazioni assicurate, che si sarebbero ottenute qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di tutti i premi arretrati. Trascorsi 24 mesi dall'interruzione del pagamento dei premi il contratto non può più essere riattivato.

Articolo 9

Riscatto

Il Contraente, sempre ché sussistano le condizioni per richiedere il valore di riduzione, può richiedere alla Società, a mezzo di lettera raccomandata, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando la risoluzione del contratto.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto, di cui al precedente art. 7 ('Interruzione pagamento dei premi: risoluzione del contratto e riduzione del capitale assicurato'), per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta di riscatto e la scadenza del contratto.

Il tasso annuo di sconto è pari al 4,25% annuo nel caso siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza, e pari al 4,75% annuo nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a cinque.

Il pagamento del valore di riscatto avverrà nei confronti del Contraente. Tuttavia nel caso di designazione irrevocabile di Beneficiario occorrerà un assenso scritto di quest'ultimo alla dichiarazione di riscatto del Contraente.

Articolo 10

Prestiti

Il Contraente, in regola col pagamento dei premi, può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del 90% del valore di riscatto maturato. Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi, in via anticipata, al prestito stesso.

Articolo 11

Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto

annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Parte IV – Pagamenti della Società

Articolo 12

Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dagli eredi dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.

Articolo 13

Pagamenti della Società

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

In caso di scadenza e di riscatto:

- modello di richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- l'originale di polizza e delle eventuali appendici;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità del Contraente.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale:

- modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il beneficiario è diverso dal Contraente);
- originale di polizza e delle eventuali appendici;
- certificato di morte dell'Assicurato;
- atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento;
- copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno;
- per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il

tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi;

- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy).

Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.

Parte V – Legge applicabile e fiscalità

Articolo 14

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 15

Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Articolo 16

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

Regolamento della Gestione separata "Zurich Fund"

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Zurich Fund".

Il valore delle attività gestite nella Zurich Fund non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

Caratteristiche della Gestione:


- Il periodo di osservazione va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
- I titoli quotati vengono immessi nella Zurich Fund al corso di acquisto se comperati in pari data o al corso di mercato desunto dal Listino Ufficiale della Borsa Valori di Milano o da quotidiani economici, se già posseduti dalla Società; per i non quotati, già posseduti dalla Società, il corso è quello comunicato per le vie più brevi da Istituti Bancari o primarie SIM. Alla Zurich Fund è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento di acquisto.
- I titoli vengono scaricati dalla Zurich Fund in seguito a vendita, rimborso per estrazione o per fine prestito.
- Alla Zurich Fund sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione, al lordo della ritenuta fiscale. Possono

essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o vendita.

- Il saggio medio annuo di rendimento della Zurich Fund è dato in considerazione dell'arco temporale di competenza, dal conteggio dei flussi positivi e negativi dei redditi e dall'analisi delle giacenze delle attività, facenti parte della Zurich Fund.
- Il rendimento e le scritture della gestione separata sono certificate da una Società di Revisione di cui all'art.161 del Decreto Legislativo 58/98, la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche). Il costo della certificazione costituisce componente negativa del rendimento.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della Zurich Fund sono determinate sulla base dell'attuale normativa fiscale. La gestione della Zurich Fund è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987.

Zurich Investments Life S.p.A.



Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Zurigo Compagnia di Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione a Milano: Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 34.000.000 i.v.

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150 - C.P. 12012, 20120 Milano - C.C.P. 39301205
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27)

www.zurich.it

